VENDITA DIRETTA DI ALIMENTI PRODOTTI IN PROPRIO DA AGRICOLTORI

Descrizione dell'attività Cos'è:

Un imprenditore agricolo esercita almeno una delle seguenti attività:

 coltivazione del fondo

 selvicoltura

 allevamento di animali

 attività connesse

Le attività connesse sono esercitate dall'imprenditore agricolo per manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti della coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento.

L'imprenditore fornisce anche beni o servizi utilizzando attrezzature o risorse dell'azienda e valorizza il territorio e il patrimonio rurale e forestale.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti delle rispettive aziende in tutto il territorio nazionale. Possono vendere anche i derivati ottenuti dopo aver manipolato e trasformato dei prodotti agricoli o zootecnici.

Gli imprenditori devono essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e devono osservare le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228.

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita ai sensi del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228. Per questo motivo non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali.

Requisiti e altre caratteristiche dell'attività di vendita diretta Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 (quelle relative al commercio).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita (VEDI SCHEDA RELATIVA AL PROCEDIMENTO), utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di

carattere igienico-sanitario.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Tipologie di vendita e relative procedure per accedere all'attività I produttori agricoli possono decidere di vendere i propri prodotti in sede fissa, su aree pubbliche o attraverso le così dette forme speciali di vendita. A seconda del caso che ricorre, l'imprenditore dovrà verificare che siano rispettate le condizioni e le modalità d'esercizio dell'attività. Di seguito si riportano le principale tipologie di vendita e le relative condizioni d'esercizio:

Vendita al dettaglio su superfici annesse all'azienda agricola Per la vendita diretta su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non occorre presentare nessuna comunicazione al SUAP (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

Vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta in locali aperti al pubblico è necessario presentare SCIA -Modello A al SUAP (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

Vendita in forma itinerante

Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è necessario presentare la SCIA - Modello A al SUAP dove ha sede l'azienda di produzione (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

Vendita su aree pubbliche in posteggio

Per vendere al dettaglio su aree pubbliche utilizzando un posteggio è necessario presentare domanda di

autorizzazione per l'assegnazione del posteggio, partecipando ad apposito Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi in occasione dei mercati (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

Vendita tramite commercio elettronico

Per vendere i prodotti agricoli a mezzo internet è necessario presentare la SCIA - Modello A al SUAP dove ha sede l'azienda di produzione (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). Mercati riservati alla vendita diretta da parte di produttori agricoli Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere al SUAP di istituire mercati agricoli interamente dedicati alla vendita diretta dei loro prodotti. Le domande di autorizzazione sono accolte trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione. Per svolgere questi mercati occorre soddisfare i requisiti elencati nell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 20/11/2007.

Informazioni sull'istanza

Come si presenta la SCIA?

La SCIA deve essere "inviata telematicamente". Mediante la piattaforma SSU

Quali sono i tempi di istruttoria dell'istanza?

Lo SUAP effettua un primo controllo formale della pratica e, in genere entro 24 ore dalla ricezione, trasmette apposita ricevuta di registrazione della SCIA valida anche come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. In attesa della ricevuta fa fede e costituisce titolo (insieme alla SCIA) per l'esecuzione immediata di quanto segnalato.

Nel caso di irricevibilità della pratica, ne verrà data immediata comunicazione all'indirizzo PEC indicato dal segnalante o dal incaricato all'invio telematico della SCIA. E' quindi consigliabile controllare la propria casella di posta elettronica certificata nell'arco della 12-24 ore successive all'invio della SCIA.

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.